



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

OSSERVATORIO

ENTI LOCALI

marzo 2015

CONTROLLO CONTABILE NELLE REGIONI

a cura di Mara Oliverio

Consiglieri Delegati CNDCEC

Marcello Marchetti
Giovanni Gerardo Parente



Sommario: 1. L'organo di revisione nella Regione – 2. Il processo di armonizzazione. – 3. Le linee guida della Corte dei conti. – Appendice: Leggi Regionali di Istituzione organo di revisione

1. L'organo di revisione nella Regione


Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di Governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, diversamente da quanto stabilito dal Tuel (D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267) per gli enti locali.

La Costituzione pone attenzione in particolare alla disciplina dell'ordinamento regionale ed al concetto di autonomia facendovi rientrare l'autonomia finanziaria ovvero: 1) la potestà degli enti di assumere proprie determinazioni in ordine di modalità di recepimento delle risorse di sostegno finanziario; 2) la capacità degli enti di impiegare per propri scopi le disponibilità finanziarie.

In riferimento alla legittimità sugli atti del Governo ed alla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce il controllo viene esercitato dalla Corte dei Conti mentre per quanto riguarda il controllo interno ciascuna Regione dispone autonomamente in merito alla propria organizzazione.

Gli Statuti delle Regioni, emanati ai sensi dell'art.123 della Costituzione, contengono le disposizioni di principio mentre la disciplina attuativa è affidata alla legge regionale o anche al regolamento interno al Consiglio regionale. Gli Statuti regionali in generale originariamente non hanno previsto un organo analogo al collegio dei revisori degli enti locali ed al collegio sindacale delle aziende sanitarie pubbliche.

Con il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio della Amministrazioni pubbliche (D.Lgs 286/99) si è diffuso nelle singole Regioni un sistemi di controllo interno affidato a “comitati di controllo contabile” composti esclusivamente da Consiglieri regionali ai quali viene dato in carico il controllo della regolarità contabile, la stesura della relazione al rendiconto e/o al consuntivo, l'analisi dei provvedimenti di bilancio anche delle aziende esterne, l'adeguatezza della documentazione contabile, la regolarità degli adempimenti fiscali ecc ecc.. In molti casi tuttavia ad esprimere parere sui documenti contabili sono le “commissioni permanenti” costituite in seno al Consiglio regionale. Si tratta



di organi previsti quali garanti del controllo contabile di mera matrice politica contrastando con il dettato normativo del D.Lgs n.286/99 che, occupandosi del controllo di regolarità amministrativa e contabile, si riferisce ai controlli svolti da organismi tecnici e non politici, specie ove precisa che questo debba rispettare i principi generali della revisione aziendale. Senza alcun dubbio, quindi, il controllo contabile delle Regioni deve essere svolto da organismi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della P.A.. Recenti disposizioni normative hanno previsto per le Regioni l'obbligo di adottare specifici strumenti volti alla verifica della situazione finanziaria della Regione, nonché di dotarsi di appositi organi di controllo interno. In particolare il d.lgs 149/2011 ha previsto per le Regioni l'obbligo di redigere una "relazione di fine legislatura regionale" consistente in un documento del Presidente della Giunta regionale, certificato dagli organi di controllo interno dell'ente. Si tratta di un documento che costituisce uno strumento di rendicontazione delle condizioni finanziarie della regione e deve essere pubblicato insieme ad un rapporto di verifica della relazione predisposto da un organo esterno all'ente.

La Manovra correttiva dei conti pubblici di Ferragosto 2011, oltre a prevedere la nomina dei revisori degli enti locali attraverso estrazione da un apposito elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto dal D.Lgs. n. 39/2010, ha previsto anche l'introduzione facoltativa del collegio dei revisori dei conti nelle Regioni¹.

Con D. Lgs n. 126 del 10 agosto 2014, ad integrazione del suddetto dettato normativo, è stato introdotto in via obbligatoria il collegio dei revisori dei conti presso le Regioni come struttura tecnica intesa a migliorare la rappresentazione dei fenomeni contabili regionali.

In base alle nuove disposizioni, i revisori legali sono chiamati a svolgere controlli rigidi sulla gestione contabile e anche sull'organizzazione interna dell'amministrazione, promuovendo a loro discrezione controlli e ispezioni. Il collegio dei revisori delle Regioni dovrà svolgere attività di vigilanza anche all'interno dell'organizzazione regionale, mediante la realizzazione di monitoraggi su attività specifiche e in tutti gli ambiti organizzativi della Regione che godono di autonomia contabile e di bilancio. Ai revisori competono i seguenti compiti: la redazione dei rendiconti contabili, il rilascio di relazioni sui bilanci di previsione e pareri sui

¹ Il collegio è stato previsto dal decreto legge 13 agosto 2011, n.138 come facoltativo per le Regioni seppur rappresentava una condizione fondamentale per poter essere considerati «ente virtuoso» e concorrere alla distribuzione delle risorse previste dalla legge.



rendiconti, con verifiche contabili trimestrali. Infine, dovranno anche vigilare sulla corretta amministrazione delle singole componenti della struttura amministrativa e sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con relativi vincoli di bilanci. Il collegio dei revisori, ai fini del coordinamento della finanza pubblica opera in raccordo con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti² ed affida alla Corte stessa l'individuazione dei criteri per determinare la specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, richiesta per l'iscrizione all'elenco regionale dal quale sono estratti i componenti. Oltre a tale qualificazione, per l'iscrizione sono richiesti anche i requisiti previsti dai principi contabili internazionali e la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Il processo di armonizzazione

Le Regioni sono pienamente coinvolte nel processo di armonizzazione contabile. Al pari degli altri enti territoriali, hanno l'obbligo di conformare la propria gestione ai principi generali ed applicati allegati al d.lgs. n. 118/2011, nella nuova formulazione (programmazione, competenza finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato). Esse sono, inoltre, tenute ad adottare un piano dei conti integrato, da raccordare a quello degli enti pubblici di cui al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, per consentire il consolidamento e il monitoraggio delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali (art. 4, d.lgs. n. 118/2011). Di conseguenza si pongono, con riguardo alle Regioni, le medesime problematiche riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il fondo crediti di dubbia esigibilità e la sua connessione con il risultato di amministrazione. Nell'avviato percorso di armonizzazione dei sistemi contabili, peraltro, i processi di analisi, valutazione e revisione della spesa non dovrebbero essere mai disgiunti dal costante monitoraggio dei debiti e dei crediti, con riferimento alla loro genesi, novazione, liquidazione e tempestività dei pagamenti. Per garantire la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, occorre attivare un

² Nell'ottica di un rafforzamento dell'azione sinergica svolta dai diversi organismi di controllo della finanza regionale si muove anche la legge europea 2013-bis (legge 30 ottobre 2014, n. 161), che all'art. 30 individua nella Corte dei conti l'organo deputato allo svolgimento delle attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio da parte delle Pubbliche amministrazioni, da effettuarsi in modo coordinato con gli organismi di controllo interno e di revisione contabile degli enti, rispetto ai quali la Corte definisce le metodologie di controllo e le linee guida cui le rispettive attività operative devono attenersi.



sistema informativo che garantisca, anche nell'ottica della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal Patto di stabilità interno, un flusso più strutturato di informazioni dirette a conoscere lo stato reale della gestione, non solo dell'Ente, ma anche dei suoi organismi ed enti strumentali e/o partecipati, in termini di dimensione del sistema, servizi esternalizzati, garanzie prestate, ricapitalizzazioni e ripiani delle perdite.

Con l'approssimarsi dell'entrata in vigore del principio del pareggio di bilancio espresso dal novellato quadro costituzionale³ diventa essenziale realizzare, altresì, presidi idonei ad assicurare la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa, che deve trovare coerente sviluppo non solo nel momento programmatico ma anche nelle risultanze effettive della gestione.

Le nuove norme si applicano in via diretta alle Regioni a statuto ordinario, ma ne è opportunamente prevista l'estensione alle Regioni a statuto speciale/Province autonome⁴.

Le rilevanti ricadute dell'armonizzazione contabile alle Regioni sono da collegare, da un lato, alla novella costituzionale che ha ricondotto l'armonizzazione dei bilanci pubblici tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato⁵ e, dall'altro, al rafforzamento dei controlli sulle Regioni in occasione del potenziamento delle verifiche della Corte dei conti sulla finanza territoriale⁶.

Infatti il modello uniforme delineato dal d.lgs. n. 76/2000 è stato disatteso e, comunque, ampiamente modificato in ogni sua parte a seguito del riconoscimento di uno spazio di autonomia legislativa regionale che, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla normativa nazionale, ha favorito la crescita di sistemi contabili diversamente articolati in ciascuna Regione.

Le novità introdotte dal d.lgs. n.118/2011, devono essere lette in combinato disposto con il potenziamento dei controlli della Corte dei conti sul sistema regionale operato con il d.l. n. 174/2012, tra cui, in particolare, le verifiche sui bilanci preventivi e consuntivi e il giudizio di parificazione del rendiconto generale; verifiche, queste, che tengono conto dei risultati della gestione degli enti/organismi partecipati e controllati, tra cui gli enti del Servizio sanitario nazionale.

³ Artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione ed alla legge n.243/2012.

⁴ La legge rinvia alle procedure di cui all'art. 27, l. 5 maggio 2009, n. 42 per la definizione delle modalità e della decorrenza delle nuove regole.

⁵ Art. 117, co. 2, Cost., modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1.

⁶ D.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.



Il modello accolto dal d.l. n. 174/2012, per i bilanci preventivi e consuntivi delle Regioni, ricalca le procedure già previste per Enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, trattandosi di controllo svolto in stretto raccordo con il collegio dei revisori dei conti, che diventa destinatario delle apposite “Linee guida⁷” volte alla standardizzazione delle metodologie di controllo sugli enti territoriali. Tale procedura è stata confermata dalla Corte Costituzionale che con sentenza 39/2014 ha confermato il ruolo fondamentale della Corte dei conti in tema di verifiche sui rendiconti e sui bilanci di previsione degli enti territoriali, precisando, tra l’altro, che tale esame, avendo come esito la segnalazione delle disfunzioni, eventualmente rilevate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte, è insuscettibile di incidere sull’efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati.

Le finalità di tale forma di controllo, svolto in stretto raccordo con il collegio dei revisori dei conti presso le Regioni, erano state chiarite dal Giudice con la sentenza n. 198/2012, e confermate, con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, con sentenza n. 23/2014. Nel titolo III del decreto di armonizzazione si consolida la disciplina introdotta dalle disposizioni sopra citate, chiarendo che il collegio dei revisori “*svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione*⁸”.

Per assolvere tali compiti, è garantito all’organo di controllo interno l’accesso agli atti e ai documenti della Regione, mentre un ulteriore elemento di raccordo con le funzioni espletate dalla Corte si coglie nell’obbligo di inviare i verbali del collegio dei revisori alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti⁹.

A fronte di termini omogenei per l’approvazione dei bilanci (bilancio di previsione: 31 dicembre anno precedente; consuntivo: 30 aprile anno successivo; consolidato: 30 settembre anno successivo), i consuntivi regionali sono soggetti a un doppio termine: entro il 30 aprile è prevista l’approvazione da parte della Giunta, mentre la legge regionale interviene entro il 31 luglio, proprio per consentire la parifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei

⁷Ad opera del d.l. n. 174/2012 si estende alle Regioni la procedura previste dall’art. 1, commi 166 e ss., l. 23 dicembre 2005, n. 266.

⁸ Art. 72, co. 1, d.lgs. n. 118/2011

⁹ Art. 72, commi 4 e 5



conti ¹⁰.

Il puntuale rispetto dei predetti termini di approvazione dei documenti contabili, è necessario per garantire l'efficacia del riaccertamento straordinario dei residui, anche ai fini dell'operatività degli altri strumenti previsti dalla riforma (fondo pluriennale vincolato; fondo crediti di dubbia esigibilità; ecc.).

Il processo di armonizzazione contabile permette così di portare a compimento il disegno ordinamentale inteso a migliorare l'effettività dei controlli sul sistema regionale anche mediante la confrontabilità degli andamenti finanziari e gestionali dell'intero comparto.

3. Linee guida Corte dei conti

Con delibera annuale la Sezione Autonomie della Corte di conti approva le linee guida per la relazione dei revisori dei conti sui rendiconti e sui bilanci di previsione delle Regioni.

3.1. Relazione dei revisori al rendiconto delle Regioni

Anche quest'anno la Corte, con delibera n. 5/2015/ SEZAUT/INPR, ha provveduto ad elaborare gli schemi di relazione sui consuntivi regionali per l'esercizio 2014 sotto forma di questionari a risposta sintetica da compilare *on-line* mediante l'applicazione della Contabilità Territoriale (Con.Te).

La compilazione avviene accedendo all'area *on-line* "Controllo e Referto" dal sito Corte dei conti. Gli utenti già registrati sul sistema SIQuEL non devono effettuare una nuova registrazione; gli stessi potranno accedere infatti direttamente al sistema ConTe.

Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso è necessario eseguire prima la registrazione nel sistema GET – Gestione Enti Territoriali (all'interno dell'Area "Controllo e Referto"). Dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza (Presidente del collegio dei revisori – PCR; Collaboratore del collegio dei revisori - CCR; Responsabile Organismi Partecipati - ROP; Responsabile Ragioneria/Servizi Finanziari della Regione - RSF) e ottenute, via *e-mail*, *user-id* e *password*, sarà possibile entrare sia su ConTe sia su SIQuEL.

Il sistema prevede due macro funzioni distinte: la parte "Quesiti", dedicata alle informazioni a carattere essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro, e la parte "Quadri contabili", dedicata all'acquisizione di dati numerici, sviluppata per consentire la successiva

¹⁰ Art. 18, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 118/2011



gestione ed elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo.

La compilazione o modifica è consentita per ciascuna sezione anche in tempi diversi, salvando a più riprese i dati immessi al fine di memorizzarli provvisoriamente prima dell'invio finale (“Validazione”). È prevista anche una funzione di annullamento dell'invio effettuato (“Annulla Validazione”), per permettere l'integrazione/rettifica dei dati.

La parte “*Quesiti*” del questionario, è articolata in più sezioni:

- la prima sezione (*Domande preliminari*) mira a realizzare una prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario;
- la seconda sezione (*Regolarità della gestione amministrativa e contabile*) è volta ad intercettare la presenza di eventuali problematiche in materia di gestione del personale ovvero di una non corretta rappresentazione contabile delle effettive risultanze della gestione finanziaria;
- la terza sezione (*Gestione contabile - Altri dati contabili - Fondo cassa*) contiene alcune verifiche in ordine all'avanzo di amministrazione applicato all'esercizio di competenza, al fondo di cassa, alla consistenza patrimoniale, agli obblighi di comunicazione ed alle contabilità speciali. La sezione contiene alcuni dati integrativi relativi alle Regioni in sperimentazione (Fondo pluriennale applicato, di parte corrente e in conto capitale);
- la quarta sezione (*Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli*) è intesa a ricostruire lo stock del debito e ad analizzare la sua composizione, con attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la quinta sezione (*Organismi partecipati - quesiti*) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e società partecipate;
- la sesta sezione (*Patto di stabilità*) contiene domande dirette a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi e degli obiettivi fissati dal Patto di stabilità interno per il 2014;
- la settima sezione (*Servizio sanitario regionale*) è diretta ad evidenziare la presenza di eventuali criticità nel finanziamento del Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione.

La parte “*Quadri contabili*” del questionario è caratterizzata dalla raccolta dei soli dati contabili dell'ultimo triennio che rappresentano i risultati di consuntivo distinti nelle seguenti Sezioni:

VIII.1-2-3 Andamento delle entrate e delle spese nel triennio considerato;



- VIII.4 Andamento generale dei risultati di amministrazione nel triennio considerato;
- VIII.5 Andamento degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli equilibri di parte corrente, di conto capitale e delle contabilità speciali;
- VIII.6 Analisi delle contabilità speciali, distinte per competenza e cassa;
- VIII.7 Analisi della gestione dei residui attivi e passivi;
- VIII.8 Analisi del contenimento delle spese;
- VIII.9 Andamento del conto del patrimonio e relativo aggiornamento degli inventari;
- VIII.10-11 Analisi dell'indebitamento, degli strumenti di finanza derivata e del rispetto del vincolo di indebitamento;
- VIII.12 Andamento dell'indebitamento degli enti del Servizio sanitario regionale;
- VIII.13 Analisi delle erogazioni di cassa e dei contenziosi giudiziari in materia sanitaria;
- VIII.14 Analisi del bilancio sanitario consolidato;
- IX.1-2-3-4 Organismi partecipati: dati anagrafici e di partecipazione; dati di bilancio dell'organismo partecipato; dati contabili dell'ente partecipante; affidamenti;
- X. (Note) Dedicata all'inserimento di informazioni integrative e/o rettificative relative ai dati contabili contenuti nella Sezione VIII.

Al fine di evitare una duplice richiesta di dati agli organi di revisione contabile i dati già noti al sistema saranno automaticamente precompilati negli appositi quadri del questionario così come saranno acquisiti da altra fonte i dati che attualmente sono già oggetto di invio ad altri soggetti da parte degli enti in ottemperanza a specifici obblighi di legge e raccolti in specifiche banche dati¹¹.

Sia per la parte inerente il questionario che in quella relativa ai quadri contabili lo schema presenta flessibilità in caso di necessità di eventuali integrazioni.

La seconda parte del questionario, nel supporto informatico, si articola in due distinte fasi temporali:

1. nella fase preconsuntivo sono inseriti i dati relativi al rendiconto approvato dalla giunta;
2. nella fase rendiconto definitivo sono inseriti i dati relativi al rendiconto approvato con legge regionale.

Per agevolare il compito degli organi di revisione, il sistema prevede il riversamento automatico dei dati dalla fase provvisoria a quella definitiva, all'atto dell'apertura di questa

¹¹ Es: dati sul Patto di stabilità interno, sulle spese di personale etc.



seconda fase da parte degli amministratori di sistema, sicché i compilatori dovranno soltanto confermare i dati della precedente fase contabile, senza doverli nuovamente inserire, salva la possibilità di procedere a rettifiche, ove necessario.

3.2. *Relazione dei revisori al bilancio di previsione delle Regioni*

In funzione delle verifiche sulla capacità programmatoria della Regione la Corte evidenzia che particolare attenzione deve essere dedicata, oltre ai profili del pareggio di bilancio e del rispetto del Patto di stabilità, all'utilizzo dell'avanzo presunto e al fondo di accantonamento per la reinscrizione dei residui perenti, al rispetto dei vincoli e della sostenibilità dell'indebitamento, agli effetti sul bilancio dei risultati delle partecipate e degli enti del sistema sanitario regionale, nonché a tutti quei profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilità, possano rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'Ente. Le Linee guida, approvate con Delibera n. 6/2015/SEZAUT/INPR, intendono proporre agli organi di revisione economico-finanziaria delle Regioni schemi di relazione sui bilanci di previsione annuali e pluriennali (con funzione autorizzatoria) per l'esercizio 2015 strutturati sul modello dei questionari approvati lo scorso anno.

Sotto il profilo strutturale, anche il questionario relativo al bilancio di previsione dell'esercizio 2015 conserva la distinzione tra la parte "fissa" tendenzialmente dei questionari, contenente "quadri contabili" da aggiornare nel tempo e che permette di cogliere i tratti caratteristici dei profili gestionali suscettibili di mettere a rischio la sana gestione economico-finanziaria dell'Ente, e la parte "variabile", recante "quesiti" relativi a informazioni di carattere qualitativo che vanno ad implementare la banca dati contabile.

Con riguardo alla prima parte il questionario è così articolato:

- la prima sezione (*Domande preliminari*) contiene una ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario utili alla programmazione;
- la seconda sezione (*Regolarità della gestione amministrativa e contabile*) riguarda taluni parametri amministrativo-contabili rivolti a intercettare la presenza di problematiche gestionali riguardanti la spesa del personale;
- la terza sezione (*Gestione contabile*) propone alcune verifiche in ordine alle coperture finanziarie ed al conseguimento dell'equilibrio di bilancio;
- la quarta sezione (*Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli*) è intesa ad



evidenziare la presenza di modalità o strumenti finanziari potenzialmente elusivi dei vincoli di indebitamento;

- la quinta sezione (*organismi partecipati*) mira a verificare il rispetto della disciplina in materia di esternalizzazione dei servizi in società e altri organismi partecipati, nonché l’impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti proprietari;
- la sesta sezione (*Patto di stabilità e pareggio di bilancio*) contiene riferimenti ad eventuali ipotesi di mancato rispetto della normativa in materia di patto di stabilità interno;
- la settima sezione (*Servizio sanitario regionale*) è diretta ad evidenziare la presenza di eventuali criticità nel finanziamento del Servizio sanitario regionale e nella gestione dei servizi assistenziali.

La seconda parte del questionario (“**quadri contabili**”) è suddivisa in due sezioni, così articolate:

- ottava sezione (dati contabili)

8.1 Equilibri

8.2 Entrate

8.3 Entrate tributarie

8.4 Analisi entrate

8.5 Spese

8.6 Vincolo indebitamento

8.7 Patto di stabilità e pareggio - dati contabili

8.8 Organismi partecipati - dati contabili

8.9 Sanità

- nona sezione (Note) dedicata all’inserimento di informazioni integrative e/o rettificative relative ai dati contabili contenuti nella Sezione ottava.



APPENDICE – Leggi Regionali di Istituzione Organo di revisione

	<i>LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</i>
ABRUZZO	L.R. 28 dicembre 2012, n. 68
BASILICATA	L.R. 21 dicembre 2012, n. 35
CALABRIA	Legge regionale n. 2 del 10 gennaio 2013
CAMPANIA	L.R. 29 del 24/12/2012
EMILIA-ROMAGNA	L.R. 21 dicembre 2012, n. 18
FRIULI VENEZIA GIULIA	<i>L'articolo 2 comma 4 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.</i>
LAZIO	L.R. 28 giugno 2013, n. 4
LIGURIA	L.R. 20 dicembre 2012, n. 49
LOMBARDIA	L.R. 17 dicembre 2012, n. 18
MARCHE	L.R. 03 dicembre 2012, n. 40
MOLISE	<i>Ai sensi del comma 3 dell'art. 2 le regioni nelle quali si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.</i>
PIEMONTE	L.R. n. 8 del 7/05/2013
PUGLIA	L.R. n. 33 del 30/11/2012
SARDEGNA	<i>L'articolo 2 comma 4 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.</i>
SICILIA	<i>L'articolo 2 comma 4 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.</i>
TOSCANA	L.R. 23 luglio 2012, n. 40 Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana..
TRENTINO ALTO ADIGE	<i>L'articolo 2 comma 4 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.</i>
UMBRIA	Legge Regionale 19 dicembre 2012, n. 24
VALLE D'AOSTA	<i>L'articolo 2 comma 4 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.</i>
VENETO	L.R. 21 dicembre 2012, n. 47